



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1988 dell'11 novembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Prof. Avv. M de Mari – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 14 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2596, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte Ricorrente rappresenta di aver acquistato, in data 19 giugno 2014, n. 300 azioni emesse dall'intermediario poi incorporato nell'odierno resistente, per un controvalore complessivo pari a € 5.280,00. In proposito, ella lamenta di non essere stata resa edotta, al tempo, delle reali caratteristiche del prodotto azionario, segnatamente in riferimento alla sua natura illiquida e non negoziabile nell'ambito dei mercati regolamentati, nonché fortemente esposto al rischio di un mancato rimborso, in aperta violazione delle previsioni di cui alla Comunicazione Consob

n. 9019104 del 2 marzo 2009. Inoltre, segnala che le azioni di che trattasi sono state acquistate quando la situazione economicamente precaria dell'emittente doveva indurre a comportamenti ben più prudenti. La Ricorrente chiarisce, ancora, che il suo questionario MiFID è stato redatto solo il giorno prima dell'esecuzione dell'investimento ed esso riportava una profilatura non coerente con le risposte date e, comunque, non compatibile con un investimento in azioni illiquide, posto che sul suo conto titoli era presente un solo investimento, in prodotti finanziari peraltro parimenti emessi dallo stesso intermediario. La Ricorrente aggiunge che i profili di inadeguatezza e di rischiosità dell'operazione non le sono stati correttamente esposti al tempo dei fatti, in violazione dunque degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa vigente pone a carico degli intermediari quando prestano servizi di investimento; inoltre, il comportamento di Parte convenuta risulta ancor più grave in quanto volto ad indurre la cliente alla sottoscrizione di azioni emesse dallo stesso intermediario, configurando un comportamento decettivo nella prestazione del servizio di investimento *“che ha indotto il risparmiatore a concludere un investimento di azioni che altrimenti non avrebbe concluso”*; condotta che risulta *“ascrivibile al paradigma dei comportamenti integranti artifici e raggiri idonei a determinare l'annullabilità del contratto di acquisto di azioni per dolo determinante”*. Pertanto, conclusivamente, la Ricorrente adisce l'ACF onde sentir dichiarare l'Intermediario convenuto tenuto a *“ristorare il cliente della perdita subita considerando che l'acquisto delle 300 azioni è avvenuto al prezzo di 17,60€ con un investimento pari a 5280 €”*.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito, osservando in primo luogo che il ricorso *“spicca per ambiguità delle conclusioni e delle argomentazioni addotte”* e rappresenterebbe *“una serie eterogenea di considerazioni di difficile collocabilità”*. In merito a quanto occorso, l'Intermediario dichiara che la Ricorrente, in data 19 giugno 2014 e per finalità di investimento, stipulava unitamente alla madre un *“contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori”*, compilando il relativo questionario Mifid. La finalità ricercata dalla cliente era quella di ottenere, mediante la sottoscrizione dei

titoli di capitale emessi dalla Banca, una serie di benefici, tra cui anche la sottoscrizione di investimenti in titoli obbligazionari con rendimenti elevati riservati, tuttavia, solo ai soci. Dopo il confronto avuto con un funzionario della Banca, ella decideva autonomamente di sottoscrivere i titoli per cui è causa, pur se adeguatamente informata delle caratteristiche dell'investimento richiesto e dei rischi connessi anche con riferimento alle loro possibili difficoltà di liquidazione in quanto azioni quotate sul mercato interno e la cliente riceveva anche l'informativa contrattuale sugli strumenti finanziari con riguardo alle caratteristiche di un investimento in titoli azionari e ai rischi sottesi alla loro negoziazione. Inoltre, sull'ordine di acquisto la Banca segnalava la sussistenza di un conflitto di interessi, era impartito direttamente dalla cliente e risultava non appropriata al suo profilo. Quanto alla domanda di parte attorea, la Banca afferma che la Ricorrente, nell'evocare l'annullamento del contratto di acquisto delle azioni per un presunto dolo di controparte che avrebbe determinato un vizio del consenso, non ha a ben vedere allegato specificamente il preteso inadempimento contrattuale, nè dimostrato il danno patrimoniale subito e provato il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla Banca ed il danno occorso. Con riferimento, poi, al valore delle azioni, l'Intermediario evidenzia che la svalutazione di tali titoli non è altro che il risultato complessivo di una serie di fattori che hanno inevitabilmente inciso non solo sulla Banca, ma nei confronti dell'intero sistema bancario-finanziario, dovendosi considerare che *“L'evoluzione assunta dalle azioni (in termini di downgrading e di illiquidità) è ovviamente successiva alla negoziazione dei titoli, con la conseguenza che le questioni che il ricorrente pone non portano in alcun modo all'accertamento di una responsabilità della Banca”*. Con riferimento all'asserita attività di consulenza che Parte ricorrente sostiene essere stata svolta al fine di determinare l'acquisto dei titoli oggetto di contestazione, la Banca ribadisce che l'operazione è stata effettuata in assenza di raccomandazioni personalizzate ed al di fuori, quindi, da una valutazione di adeguatezza. Ciò essendo, la Banca non era, dunque, tenuta a valutare l'adeguatezza dell'operazione, ai sensi degli artt. 39 ss. Regolamento Intermediari, ma la sola appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento

medesimo; valutazione che, proprio per la mancanza di una pregressa conoscenza ed esperienza in titoli della specie, ha dato esito negativo. In relazione, infine, alla dedotta sussistenza di illiquidità dei titoli in parola, l'Intermediario sottolinea come la stessa Comunicazione Consob evocata dalla Ricorrente evidenzia che il carattere di "illiquidità" dello strumento non è di per sé automaticamente integrato dalla mancanza di quotazione, dal momento che l'illiquidità dello strumento finanziario si sostanzia in una situazione di fatto e che le azioni bancarie, pur in assenza di quotazione, possono considerarsi "liquide" se «*gli intermediari che si rendono eventualmente disponibili al riacquisto, utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita al cliente*». Nel caso di specie la situazione di illiquidità dei titoli si è determinata solamente in una fase successiva all'acquisto, quando le citate problematiche di settore hanno determinato una contrazione delle negoziazioni e quindi una maggiore illiquidità. L'Intermediario, tutto ciò considerato, formula in conclusione domanda di rigetto dell'odierno ricorso.

3. La Ricorrente non ha ritenuto di produrre argomentazioni in replica.

DIRITTO

1. Stanti le risultanze in atti, la domanda in esame è da ritenersi fondata e va, dunque, accolta per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.

Va, anzitutto, rilevato che l'evocato collegamento tra l'acquisto delle azioni per cui è causa e l'accesso ad un "*mutuo/finanziamento con rimborso di capitale*" da parte dell'Intermediario che avrebbe condizionato la concessione del finanziamento all'acquisto stesso, non può dirsi accertato in questa sede, trattandosi di asserzione di parte attorea che risulta priva di idonei elementi a sostegno, non essendo stata dettagliata dall'istante né con specifici elementi informativi, né con documentazione a supporto.

Ciò preliminarmente rilevato, dalle evidenze in atti consta che la Ricorrente, in data 19 giugno 2014, sottoscriveva con l'Intermediario convenuto un contratto quadro di intermediazione-finanziaria, contenente solo una definizione generica in ordine alle caratteristiche e alla rischiosità della tipologia dei titoli azionari. Né

risultano essere state messe nella disponibilità dell'odierna Ricorrente, all'atto dell'investimento, informazioni sulle caratteristiche specifiche dello strumento finanziario tramite il relativo modulo d'ordine.

Orbene, a norma dell'art. 31 del Reg. Intermediari n. 16190 del 2007 *ratione temporis* vigente, “*Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate*”. Questo essendo il parametro normativo di riferimento, non può dirsi che nel caso di specie esso sia stato osservato dal convenuto e ciò *a fortiori* con riguardo all'informativa sulla natura “illiquida” del titolo, tema sul quale questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi per evidenziarne la rilevanza ai fini di un ordinato e corretto processo di valutazione dell'investimento e dei relativi effetti sulla sfera patrimoniale del risparmiatore (v. in merito, tra le tante, decisione n. 387 del 18 aprile 2018).

Per quanto attiene, poi, alla domanda del Ricorrente di annullamento del contratto di acquisto quale effetto delle violazioni contestate, questo Collegio in casi analoghi ha già avuto modo di esprimersi nel senso che, “*ai fini dell'annullamento dell'operazione investimento, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o dell'errore essenziale e riconoscibile, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento*” (Decisione n. 402 del 24 aprile 2018), il che non può dirsi sia accaduto nel caso di specie, stante la documentazione versata in atti.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che parte Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un ristoro quantificato nella differenza tra la somma complessivamente investita (€ 5.287,75) e l'importo ottenuto in data 25 maggio 2018 a titolo di corrispettivo per la vendita di n. 303 azioni in sede di adesione ad OPA (€ 151,50), per un importo

complessivo pari dunque a € 5.136,25. La somma così determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 113,00) e maggiorata degli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente la somma di € 5.249,25, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi